



Il Presidente

Alla c.a.
omissis

Fasc. UVCAT n. 1460/2023

Oggetto: Richiesta di parere su nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'omissis (Rif. nota prot. n. omissis del omissis) - Riscontro.

Con la nota in oggetto, è stato richiesto di esprimersi in merito alla possibilità di nominare nel ruolo di RPCT dell'omissis, in via transitoria, l'attuale Presidente dell'ente stante la temporanea assenza o periodo di *vacatio* del precedente RPCT (in quiescenza dal omissis) e in considerazione delle seguenti circostanze fattuali:

- assenza di dirigenti di ruolo nella struttura dell'omissis;
- presenza di n. omissis titolari di incarichi dirigenziali ex art. 19, commi 5 bis, 6 e 6 quater del d.lgs. n. 165/2011 e s.m.i., per la direzione di specifiche Strutture Organizzative, i quali tutti dirigono strutture nelle quali sono attivati processi/attività potenzialmente esposti a rischio corruttivo e non posseggono tutte le specifiche competenze richieste per l'esercizio del ruolo di RPCT;
- recente nomina di un Direttore Generale, il quale entrerà nell'esercizio delle relative funzioni solo dopo il visto della Corte dei Conti sul decreto interministeriale previsto dallo stesso decreto-legge n. omissis, con il quale è stato disposto l'ampliamento della dotazione organica dell'omissis con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Il Direttore Generale, come da Statuto, avrà la responsabilità della gestione dell'omissis e, di conseguenza, di processi/attività potenzialmente esposti a rischio corruttivo;
- l'omissis sta, pertanto, procedendo ad un ridisegno della propria organizzazione interna, al fine di separare le unità e i servizi che risponderanno al Direttore generale e quelli funzionali all'organo di vertice, e in tale ambito sarà individuata una figura per lo svolgimento delle funzioni di RPCT in possesso dei necessari requisiti.

La questione prospettata pone, in via preliminare, la necessità di richiamare le indicazioni già fornite dall'Autorità sulla nomina del RPCT, la quale deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza e autonomia.

L'Autorità, nel corso degli anni e in diversi atti, ha fornito indicazioni generali volte ad orientare sia le amministrazioni pubbliche che gli enti di diritto privato, nelle decisioni da assumere per addivenire ad una corretta individuazione del RPCT, da ultimo nell'Allegato 3 del PNA 2022.

Fermi restando i principi generali di indirizzo sulla figura del RPCT, validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici (cfr. § 1), l'Autorità ha elaborato anche soluzioni differenziate, in base alla tipologia di amministrazioni/enti, in particolare distinguendo fra quelli di grandi dimensioni con strutture complesse e quelli di piccole dimensioni (rispettivamente § 2 e 3) e poi per gli enti di diritto privato (§ 4).

Da ultimo è stata inserita anche una breve *check list* con riguardo alla nomina, ai poteri e alla struttura di supporto del RPCT che l'organo di indirizzo può utilizzare sia per le amministrazioni pubbliche che per gli enti di diritto privato. Ciò al fine di individuare una figura che risponda sia ai requisiti previsti dalla legge 190/2012, sia alle indicazioni fornite dall'Autorità (§ 5).

In particolare, tra i criteri di scelta del RPCT è stato precisato che compete all'organo di indirizzo individuare, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative



necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Fermo restando che la scelta finale sulla nomina del RPCT - in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente - è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo, cui compete l'adozione di un apposito provvedimento di nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività, per una corretta scelta del RPCT è opportuno seguire gli indirizzi di carattere generale che seguono:

- ✓ laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Si ritiene, infatti, che il RPCT debba rivestire nell'amministrazione un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;
- ✓ è quanto mai opportuno selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
- ✓ è importante che la scelta ricada su un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto un specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni. Pertanto, la nomina di un dirigente esterno è da considerarsi come una eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
- ✓ non appare coerente con le previsioni di legge e con le indicazioni fornite dall'Autorità circa i requisiti di adeguata conoscenza dell'amministrazione, stabilità e durata connessi all'incarico di RPCT, la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando e, quindi, non incardinato nei ruoli dell'amministrazione, pur prestando servizio presso e nell'interesse della stessa;
- ✓ per garantire l'imparzialità di giudizio e l'autonomia al RPCT, nonché il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;
- ✓ per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale);
- ✓ è poi da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato;
- ✓ si può prevedere nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO una procedura di gestione di conflitti di interessi, anche potenziali, del RPCT per casi preventivamente determinati, individuando il soggetto che deve verificare l'eventuale conflitto (di regola il superiore gerarchico) e il possibile sostituto, per il caso concreto in ipotesi, del RPCT tenuto ad astenersi;
- ✓ considerare l'opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell'individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati dalla normativa e negli orientamenti dell'ANAC.

L'Autorità ha infine ritenuto che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio



corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e sulla cui attività l'organo di indirizzo esercita una vigilanza stringente. Tale scelta deve, in ogni caso, essere opportunamente motivata. L'Autorità ha evidenziato che tale ipotesi si verifica di frequente negli enti locali di piccole dimensioni con carenza di personale, in cui l'Autorità ha riscontrato sovente l'attribuzione al Segretario comunale, di norma RPCT, di compiti gestionali in aree maggiormente esposte a rischio (come ad esempio quella dei contratti).

Occorre da ultimo, segnalare che l'Autorità ha individuato nel PNA 2022 alcuni incarichi (es. dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari; componente OIV; dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva ecc..) in relazione ai quali è sconsigliato ricoprire l'incarico di RPCT. Tuttavia, la situazione strutturale di alcune amministrazioni induce a considerare anche soluzioni alternative. È infatti emerso, nel corso dell'attività consultiva svolta dall'Autorità, che, in taluni casi, tenere distinte ad esempio le figure del RPCT e del responsabile UPD può risultare inapplicabile in ragione del peculiare assetto giuridico e/o organizzativo ovvero in ragione delle ridotte dimensioni di alcune amministrazioni che obbligano ad una diversa soluzione.

Per completezza, si rappresenta che l'Autorità ha posto l'attenzione – tra gli altri – anche ai rapporti del RPCT con l'organo di indirizzo politico-amministrativo, che assume un ruolo preminente nel processo di gestione del rischio corruttivo, definendo gli indirizzi e le strategie dell'amministrazione, nonché favorisce anche la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo che sia di reale supporto al RPCT. Quanto al necessario coordinamento funzionale tra l'organo di indirizzo e il RPCT, utile richiamare:

- ✓ l'art. 1, co. 7, della l.190/2012, il quale stabilisce il dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività, nonché l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- ✓ l'art. 1, co. 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT, nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ✓ l'art. 1, co. 14, il quale prevede che il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto inoltre a riferire sull'attività svolta.

Da ultimo, utile anche richiamare le indicazioni fornite dall'Autorità nell'ipotesi di temporanea assenza e periodi di *vacatio* del RPCT (cfr. Allegato 3 al PNA 2022 - & 1.4.2). L'Autorità ha precisato al riguardo che le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT. Quindi, già in sede di predisposizione del prossimo PTPCT dell'omissis, andranno definite idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso. Quando l'assenza si traduce – come nel caso concreto – in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. L'atto di nomina del RPCT è, del resto, uno dei presupposti necessari alla strategia di prevenzione di corruzione all'interno dell'amministrazione. E' la legge stessa, infatti, che pone il compito di individuare e nominare il RPCT in capo all'organo di indirizzo, il quale non può andare esente



da responsabilità ove la mancata nomina del Responsabile determini anche la mancata adozione del PTPCT.

Pertanto, pur prendendo atto delle considerazioni esposte dall'Ente in merito alla nuova riorganizzazione e nomina di un nuovo Direttore generale, per tutte le considerazioni che precedono e alla luce delle diverse soluzioni prospettate dall'Autorità per la nomina di RPCT, anche nell'ipotesi di assenza di posizioni dirigenziali adeguate all'interno dell'ente, sussistono forti perplessità sulla possibilità di nominare in tale ruolo, in via transitoria, l'attuale omissis dell'ommissis; ciò soprattutto in considerazione del ruolo assegnato all'organo di indirizzo nel processo di gestione del rischio corruttivo, nella definizione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione nel quale si colloca, *in primis*, l'adozione del PTPCT 2023, e connessa relazione annuale di competenza del RPCT. Si consideri infatti che il omissis dell'ommissis, non solo svolge le funzioni di rappresentanza legale e istituzionale dell'ommissis ma, quale componente del Consiglio di amministrazione che costituisce l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ommissis, esercita poteri di programmazione e controllo strategico.

Ciò posto, si ritiene opportuno che l'ommissis valuti la possibilità di attribuire l'incarico di RPCT ad un dipendente con posizione organizzativa, riconoscendogli autonomia e indipendenza per l'espletamento del ruolo o, comunque, ad un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e sulla cui attività l'organo di indirizzo esercita una vigilanza stringente. In tali casi il provvedimento di nomina adottato dall'organo di indirizzo dovrà indicare le motivazioni che hanno indotto l'ommissis a tale soluzione. Nel caso in cui l'ommissis, nella propria autonomia organizzativa ed in via del tutto in via eccezionale, decida comunque di mantenere la scelta di attribuire l'incarico di RPCT al omissis in questione, in via transitoria, si ritiene che il provvedimento di nomina debba essere motivato evidenziando, in modo particolarmente stringente e puntuale, le ragioni che conducono ad operare una designazione diversa da quella prevista *ex lege*, dando conto del fatto che il RPCT prescelto abbia comunque autonomia e indipendenza per lo svolgimento del ruolo. Si tiene doveroso evidenziare che l'ipotesi di nomina del Presidente quale RPCT dell'ommissis, può avvenire solo nel caso in cui ci siano ragioni per non seguire la regola generale.

Da ultimo si precisa che, tenuto conto della concentrazione di poteri decisionali nella figura del omissis dell'ommissis e in considerazione di ipotesi di potenziale conflitto di interesse, sarà necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri, anche con il ricorso alla cd. Segregazione delle funzioni.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 marzo 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente